



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 6/TFT del 24 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 20 luglio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 228

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.000108/1059pfi19-20/MDL/ps del 2.07.2020.

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Isidoro Izzo, tesserato della società ASD Salernum Baronissi, per rispondere della violazione dell'art.2 comma 1 ed art.4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.23 comma 1,3 e 4 del C.G.S. per aver prima condiviso un post su profilo social Facebook e successivamente rilasciato sulle stesse dichiarazioni violative di norme federali in quanto gravemente lesive dell'onore, del decoro e del prestigio dell'istituzione calcistica nel suo complesso; La Società Asd Salernum Baronissi, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 comma 2 del C.G.S. in relazione all'art.23, comma 1 e 5 del C.G.C. a titolo di responsabilità in diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo tesserato sig. Izzo Isidoro.

All'udienza del 20.07.2020 il difensore chiedeva per la società e per il calciatore l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd Salernum Baronissi, la sanzione di euro 280,00 (duecentoottanta,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra); per Izzo Isidoro la sanzione finale della squalifica per tre (3) giornate di squalifica (s.b. quattro gare ridotte come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

alla società Asd Salernum Baronissi, la sanzione di euro 280,00 (duecentoottanta,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra); al sig. Izzo Isidoro la sanzione finale della squalifica per tre (3) giornate di squalifica (s.b. quattro gare ridotte come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 231

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.126/697pfi20-21/MDL/jg del 2.07.2020. (Campionato Regionale 2^a categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D'apuzzo Angelo, presidente della Asd Leopardi all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, 25 comma 6, 26 comma 1 del C.G.S. e all'art.62 comma 1 e 2 delle NOIF; per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara del 30.11.2019, così consentendo ad alcuni sostenitori della squadra di calcio locale unitamente a tesserati della società, presenti all'interno dell'impianto sportivo in tale occasione, di aggredire il calciatore della squadra avversaria sig. Odesco colpendolo con pugni e schiaffi. La Società Asd Leopardi Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2,3,4, 25 comma 6, 26 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.62 commi 1 e 2 delle NOIF. per i comportamenti posti in essere dai propri tifosi e dal presidente.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente D'Apuzzo Angelo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Leopardi Calcio, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 2.000,00 (duemila,00) di ammenda. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Sig. D'apuzzo Angelo la sanzione della inibizione di mesi (4) quattro; alla Società Asd Leopardi Calcio la penalizzazione di (2) due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 800,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 232

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.49/921pfi20-21/MDL/jg del 1.07.2020 (Campionato Regionale Under 15)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giovanni Sergio n. 17.11.1994, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Raffaele Sergio Academy, per la violazione di cui dell'art.2, comma 1 del C.G.S. all'art.4 comma 1, e 32 commi 2, all'art.37 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; nonché della violazione art.4 comma 1 del CGS, in relazione agli artt.37 comma 1 e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico ed altresì in relazione all'art.44 del regolamento della L.N.D., pur essendo tesserato in qualità di Presidente, svolto funzioni di tecnico senza essere in possesso del titolo abilitativo e senza essere censito presso il Settore Tecnico; sig. Alfano Salvatore dirigente accompagnatore, per violazione dell'art.2 comma 1, della violazione degli artt.4 comma 1 del C.G.S., perché svolgeva funzioni di dirigente accompagnatore senza essere tesserato per tale società, in occasione della gara del 12.10.2019; SIG. De Nardo Giuseppe, indicato come massaggiatore, per violazione dell'art.2 comma 1, degli artt.4 comma 1 del C.G.S., per aver svolto le funzioni di massaggiatore senza essere regolarmente tesserato, in occasione della gara del 12.10.2019; la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i deferiti in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Raffaele Sergio Academy, malgrado non fossero tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giovanni Sergio l'omesso tesseramento. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Raffaele Sergio Academy ed il suo Presidente Sig. Giovanni Sergio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Alfonso Biondo Salvatore mesi quattro (4) di inibizione; per il massaggiatore De Nardo Giuseppe mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Giovanni Sergio la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i tesserati in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Raffaele Sergio Academy alla data della gara. Nel caso di specie va considerato che i predetti tesserati sono stati impiegati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Presidente Sig. Giovanni Sergio la sanzione dell'inibizione per mesi (4) quattro, al dirigente sig. Alfano Biondo Salvatore la sanzione dell'inibizione per mesi (2) due, al massaggiatore sig. De Nardo Giuseppe la sanzione dell'inibizione per mesi (2) due, per la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy la sanzione dell'ammenda di euro 400,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 233

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.321/779pfi19-20/GC/LDF/ac del 7.07.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società Asd Torre Del Greco Futsal per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Vito Letizia e Giuseppe Balzano.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società Asd Torre Del Greco Futsal € 600,00 di ammenda. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di applicare per La Società Asd Torre Del Greco Futsal il non luogo a procedere. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 226

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.14086/5873pfi17-18/MDL/fda del 30.06.2020. (Campionato Allievi Regionali B)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giovanni Paglietta n.11.01.1963, Presidente della USD Cavese 1919 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Aniello Memoli calciatore, n.31.10.1999 (gara del 12.10.2014) per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, agli artt. 39 e 43 delle NOIF.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Giovanni Paglietta la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Aniello Memoli tre (3) giornate di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, essendo decorso il termine della prescrizione trattandosi di fatti accorsi nell'anno 2014 ai sensi degli art. 25 e 55 del CGS vigente all'epoca dei fatti ed in quanto sebbene sollecitata la Procura Federale non è mai stato inviato alcun atto di chiusura delle indagini e quindi delle relative notificazioni. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale dichiara l'avvenuta prescrizione dell'intero deferimento.**

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 224

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.13882/1003pfi16-17/MDL/fda del 24.06.2020. (Campionato Regionale Under 17 Femminile)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Capezzuto Giusy (calciatrice) è stato concluso l'accordo avente ad oggetto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S. previgente, ora trasfuso nell'art.126 del C.G.S. con parere favorevole della Procura Generale dello Sport reso in data 4.09.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Salemme Ornella n.17.09.1999 all'epoca dei fatti calciatrice ASD Real San Tammaro 2012, (gara del 26.04.2015) per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, ora trasfusi negli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del CGS e agli artt. 39 e 43 delle NOIF.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: alla calciatrice Salemme Ornella tre (3) giornate di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, essendo decorso il termine della prescrizione trattandosi di fatti accorsi nell'anno 2014 ai sensi degli art. 25 e 55 del CGS vigente all'epoca dei fatti ed in quanto sebbene sollecitata la Procura Federale non è mai stato inviato alcun atto di chiusura delle indagini e quindi delle relative notificazioni. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale dichiara l'avvenuta prescrizione dell'intero deferimento.**

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 222

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.13556/727pfi16-17/MDL/fda del 20.06.2020 (Campionato Giovanissimi provinciale NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Fiore Giuseppe n.24.08.1986, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Madonnelle, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Orso Roberto n.17.10.2001, (gara del 24.10.2015) e Rosanda Alfonso n.23.05.2001 (gara 24.10.2015), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. agli artt.39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Barbato Lucio (1 gara), della società Asd Madonnelle, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

La società Asd Madonnelle, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Madonnelle, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Barbato Lucio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Di Fiore Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Madonnelle, ed il suo presidente Sig. Di Fiore Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Orso Roberto e Rosanda Alfonso tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Barbato Lucio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Di Fiore Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Madonnelle la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Madonnelle alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, essendo decorso il termine della prescrizione trattandosi di fatti accorsi nell'anno 2014 ai sensi degli art. 25 e 55 del CGS vigente all'epoca dei fatti ed in quanto sebbene sollecitata la Procura Federale non è mai stato inviato alcun atto di chiusura delle indagini e quindi delle relative notificazioni. Peraltro, nel caso di specie il deferimento risulta prescritto nella stagione corrente 2020-2021. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale dichiara l'avvenuta prescrizione dell'intero deferimento.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 223

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); Prof. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone, avv. M. Iannone.

Proc.13703/924pfi17-18/MDL/fda del 22.06.2020 (Campionato Giovanissimi provinciale NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ignazio Tafuro n.2.5.1979, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Sporting Boscoreale, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6, NOIF; calciatore: Menyuk Mykhaylo n.25.8.2000, (gara del 14.3.2015), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5, C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2, C.G.S. agli artt. 39 e 43, NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Luigi Iaccarino (1 gara), della società Asd Sp. Boscoreale, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5, NOIF; la società Asd Sp. Boscoreale, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Boscoreale, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Luigi Iaccarino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Ignazio Tafuro l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Boscoreale, ed il suo presidente Sig. Ignazio Tafuro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Menyuk Mykhaylo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Luigi Iaccarino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Ignazio Tafuro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Sporting Boscoreale la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sporting Boscoreale alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, essendo decorso il termine della prescrizione trattandosi di fatti accorsi nell'anno 2014 ai sensi degli art. 25 e 55 del CGS vigente all'epoca dei fatti ed in quanto sebbene sollecitata la Procura Federale non è mai stato inviato alcun atto di chiusura delle indagini e quindi delle relative notificazioni. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale dichiara l'avvenuta prescrizione dell'intero deferimento.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.07.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 luglio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**